

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****SEZIONE TERZA CIVILE**

composta dai signori magistrati:

dott. Giacomo TRAVAGLINO**dott. Chiara GRAZIOSI****dott. Enzo VINCENTI****dott. Augusto TATANGELO****dott. Marilena GORGONI**

ha pronunciato la seguente

Presidente**Consigliera****Consigliere****Consigliere relatore****Consigliera****Oggetto:****RESPONSABILITÀ CIVILE
GENERALE**

Ad. 21/11/2023 C.C.

R.G. n. 27039/2021

Rep. _____

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27039 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto

da**DOVALUE S.p.A. (C.F.:****gale rappresentante *pro tempore*,**

rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso, dall'avvocato

in persona del le-**-ricorrente-****nei confronti di**

)

DIOCLEZIANO S.r.l.**-controricorrenti - ricorrenti in via incidentale-****CREDITO FONDIARIO S.p.A.****-controricorrente-**

per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Roma n. 4697/2021, pubblicata in data 25 giugno 2021 (e notificata in data 20 luglio 2021);

udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa

Credito Fondiario S.p.A., sulla base di titolo esecutivo costituito da contratto di mutuo ipotecario, pignorò un bene immobile di proprietà di [redacted] e del coniuge di questi (quale terzo datore di ipoteca) Stefania [redacted]. Nel corso del processo esecutivo, il credito posto in esecuzione venne ceduto dapprima a Colombo S.r.l. e poi da questa a Diocleziano S.r.l., la quale, a mezzo della sua rappresentante UniCredito Gestione Crediti S.p.A. (successivamente divenuta Unicredit Credit Management Bank S.p.A., poi doBank S.p.A. e oggi doValue S.p.A.), subentrò alla società cedente nella procedura esecutiva. Il debitore propose opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., ma la sua istanza di sospensione del processo esecutivo, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., venne disattesa, l'immobile venne trasferito all'aggiudicatario ed il ricavato distribuito tra i creditori, precedente ed intervenuti. Il giudizio di opposizione all'esecuzione, frattanto proseguito, venne peraltro successivamente definito con sentenza (passata in giudicato) di accoglimento della stessa.

Il [redacted] ha, quindi, agito in giudizio nei confronti di Unicredit Credit Management Bank S.p.A. (oggi doValue S.p.A.) per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'espropriazione del suo bene immobile. Nel giudizio sono state successivamente evocate dal medesimo attore, altresì, le società Credito Fondiario S.p.A. e Diocleziano S.r.l..

La domanda risarcitoria è stata accolta dal Tribunale di Tivoli, che ha condannato tutte le società convenute, in solido, al pagamento dell'importo di € 650.000,00 in favore dell'attore.



La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato la sola doValue S.p.A. (la quale era costituita nel giudizio di secondo grado sia in proprio che quale mandataria di Diocleziano S.p.A.) a pagare al l'importo di € 321.495,00, oltre accessori.

Ricorre doValue S.p.A., sulla base di otto motivi.

Resistono, con distinti controricorsi: 1) il che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di tre motivi; 2) Diocleziano S.r.l., che propone a sua volta ricorso incidentale, sulla base di cinque motivi; 3) Credito Fondiario S.p.A..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 *bis.1* c.p.c..

Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380 *bis.1* c.p.c..

Il Collegio si è riservato il deposito dell'ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo del ricorso principale avanzato da doValue S.p.A. si denuncia *«Nullità della sentenza e del procedimento, per avere la sentenza di prime cure e la sentenza di appello ritenuto che l'azione di risarcimento dei danni dalla perdita di abitazione, derivata da instaurazione e compimento di esecuzione forzata su diritto poi accertato inesistente, fosse proponibile dal Sig. ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. nel presente procedimento, successivo e distinto rispetto al giudizio di opposizione all'esecuzione svoltosi dinanzi al Tribunale di Tivoli con R.G. n. 4162/2004, anziché soltanto in tale sede, esclusivamente competente per tale azione ai sensi dell'articolo 96, comma 2, cod. proc. civ.; e ciò sull'errata motivazione che nel caso di specie si sarebbe verificato un abuso del processo dotato di attitudine a generare un'autonoma fattispecie di danno (cfr. articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. in relazione*



all'articolo 96, comma 2, cod. proc. civ. nonché all'articolo 2043 cod. civ.).».

Con il secondo motivo del ricorso incidentale avanzato da Diocleziano S.r.l. si denuncia *«violazione e/o falsa e/o omessa applicazione degli artt. 96, 2^a comma, c.p.c. e 2043 c.c. (in riferimento all'art. 360, 1^o comma, n. 3 c.p.c.) per non avere la sentenza impugnata accolto il principio di alternatività e specialità tra il rimedio posto dall'art. 96, commi 1 e 2 c.p.c. rispetto a quello risarcitorio generale previsto dall'art. 2043 c.c. e, quindi, per avere erroneamente ritenuto ammissibile la domanda risarcitoria svolta dal [] in successivo e separato giudizio rispetto a quello di opposizione all'esecuzione».*

Il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. ed il secondo del ricorso incidentale di Diocleziano S.r.l. pongono la medesima questione di diritto.

Tali motivi possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono fondati ed hanno altresì carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altra questione, per le ragioni che saranno di seguito esposte.

1.1 La questione di diritto posta con i motivi di ricorso in esame, che riguarda l'ammissibilità della presente domanda risarcitoria in autonomo giudizio anziché in sede di opposizione all'esecuzione, era oggetto del terzo motivo dell'appello proposto da doValue S.p.A. (in proprio e quale rappresentante di Diocleziano S.r.l.).

La corte d'appello ha rigettato il gravame sul punto con la seguente motivazione:

«Il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono seguiti disagi psichici, non rientra tra le ipotesi di responsabilità aggravata immediatamente conseguenti all'instaurazione del giudizio (per le quali il principio di specialità esclude un concorso alternativo tra le norme di cui agli artt. 96 c.p.c. e 2043 c.c.), ma va definita piuttosto come un modus agendi



qualificabile come abuso del processo dotato di attitudine a generare un'autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo come la grave sindrome depressiva in cui è caduto il
a seguito dell'illegittima perdita della propria abitazione e nel fatto di avere avuto la necessità di reperire altra abitazione con i costi che essa comporta e pure - in tesi - anche a una perdita reddituale (sul tema, cfr. Cass. 19 luglio 2018, n. 19179)».

1.2 Siffatta argomentazione è, in primo luogo, certamente erronea in diritto.

La speciale fattispecie di responsabilità civile di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., si caratterizza per il tipo di condotta illegittima che ha provocato il danno (la quale deve essere una condotta di natura processuale, in senso lato, cioè ricollegabile all'esercizio di un'azione giudiziaria, alla trascrizione di una domanda giudiziale ovvero all'iscrizione di una ipoteca giudiziale), non per il tipo o la natura dei danni che ne sono eventualmente derivati.

1.3 La motivazione della decisione impugnata risulta, altresì, logicamente contraddittoria o, comunque, non intelligibile sotto il profilo logico: la corte d'appello afferma testualmente che *«il danno derivante dalla perdita della abitazione, cui sono seguiti disagi psichici»* andrebbe definito come *«un modus agendi qualificabile come abuso del processo dotato di attitudine a generare un'autonoma fattispecie di danno anche in ragione delle successive manifestazioni pregiudizievoli che si sono succedute nel tempo»*.

Ma è appena il caso di osservare che, anche sul piano semantico, oltre che sul piano giuridico, un *«danno»* non si può definire come *«modus agendi»*, e che, di contro, proprio la qualificazione del *«modus agendi»* che ha determinato il danno in termini di *«abuso del processo»* dovrebbe condurre, sul piano



logico, all'inquadramento della fattispecie nell'ambito della responsabilità processuale, contrariamente a quanto ne fa invece derivare la corte d'appello.

1.4 È opportuno osservare che, nella decisione impugnata, si richiama, a sostegno degli assunti appena esposti, un precedente di questa stessa Corte (Ordinanza n. 19179 del 2018).

Tale richiamo risulta del tutto inconferente.

In primo luogo, infatti, nel precedente in questione l'oggetto del giudizio era una fattispecie concreta del tutto diversa da quella qui in esame (si trattava del risarcimento richiesto all'esito di una serie di giudizi di cognizione intentati tra coniugi in conflitto, e si lamentava, nella sostanza, il generale carattere persecutorio e, soprattutto, offensivo delle espressioni utilizzate nei relativi atti difensivi), assolutamente non equiparabile all'ipotesi di danno da preteso esercizio abusivo dell'azione esecutiva.

Inoltre, in tale occasione sono stati affermati principi di diritto assolutamente non rilevanti con riguardo alla presente controversia e che non ne potrebbero mutare affatto l'esito; segnatamente, è stato affermato il principio per cui l'azione risarcitoria di cui all'art. 96, commi 1 e 2, c.p.c., può essere proponibile anche in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello in cui si è verificato l'abuso processuale, ma esclusivamente laddove sia dimostrato che tale scelta sia dipesa, non già da mera inerzia, ma da un interesse specifico a non proporre la relativa domanda nello stesso giudizio che aveva dato origine all'altrui responsabilità aggravata, interesse da valutare nel caso concreto.

Nella specie, invece, l'azione risarcitoria derivante dal preteso abuso del processo esecutivo, che si assume iniziato e portato a termine per un credito (che all'esito dell'opposizione si è accertato essere) inesistente, era certamente proponibile nel giudizio di opposizione all'esecuzione e la corte d'appello, in realtà,



neanche ha accertato se vi fosse un interesse specifico dell'opponente a non proporre la relativa domanda in quel giudizio, limitandosi (anche se erroneamente sul piano giuridico, nonché contraddittoriamente sul piano logico, come già chiarito) ad affermare che si tratterebbe in realtà di due azioni diverse, in quanto l'abuso del processo avrebbe provocato un peculiare danno (quello della perdita del diritto di abitazione), avente una sua autonoma specificità.

1.5 In realtà, i giudici di merito non hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto desumibili dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di azione risarcitoria per responsabilità processuale aggravata, secondo i quali le ipotesi di responsabilità configurate dall'art. 96 c.p.c. (quanto meno nei primi due commi, prescindendo dal terzo comma, di più recente introduzione) costituiscono fattispecie speciali di responsabilità civile in rapporto a quella generale prevista dall'art. 2043 c.c., e la loro specificità (che ne giustifica la particolare disciplina, anche sul piano della tutela giudiziale) è costituita proprio dalla peculiare condotta illecita dannosa, rappresentata da un comportamento processuale, che nel caso dell'art. 96, comma 2, c.p.c., che qui viene certamente in rilievo, si concretizza – tra l'altro – nell'imprudente esercizio dell'azione esecutiva, nella specie in virtù di un atto stragiudiziale dotato di tale efficacia esecutiva, ma relativo a un credito inesistente (come successivamente accertato).

Non essendo, peraltro, possibile alcun concorso tra la fattispecie generale di cui all'art. 2043 c.c. e quella speciale di cui all'art. 96 c.p.c., come appena chiarito, il danno, di qualunque tipo o natura che sia riconducibile all'imprudente esercizio dell'azione esecutiva in virtù di un atto stragiudiziale dotato di efficacia esecutiva, ma relativo a un diritto di credito (che successivamente si accerti) inesistente, è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c. (cfr.,



in proposito, Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12029 del 16/05/2017, Rv. 644286 - 01: *«l'art. 96 c.p.c. si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., sicché la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando nella generale responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96 c.p.c., senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra le due fattispecie, risultando conseguentemente inammissibile la proposizione di un autonomo giudizio di risarcimento per i danni asseritamente derivati da una condotta di carattere processuale, i quali devono essere chiesti esclusivamente nel relativo giudizio di merito»*; conf.: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 5069 del 03/03/2010, Rv. 611867: *«l'art. 96 c.p.c., che disciplina tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali, si pone in rapporto di specialità rispetto all'art. 2043 c.c., di modo che la responsabilità processuale aggravata, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti, ricade interamente, in tutte le sue ipotesi, sotto la disciplina del citato art. 96, senza che sia configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità»*; nel medesimo senso, *ex multis*: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 2129 del 27/05/1975, Rv. 375884; Sez. 2, Sentenza n. 3239 del 04/10/1976, Rv. 382031; Sez. 1, Sentenza n. 2672 del 19/04/1983, Rv. 427561; Sez. U, Sentenza n. 874 del 06/02/1984, Rv. 433073; Sez. 1, Sentenza n. 8336 del 08/07/1992, Rv. 478101; Sez. 1, Sentenza n. 864 del 28/01/1994, Rv. 485142; Sez. 3, Sentenza n. 3534 del 23/04/1997, Rv. 503894 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4624 del 07/05/1998, Rv. 515203; Sez. 1, Sentenza n. 4841 del 19/05/1999, Rv. 526392; Sez. 2, Sentenza n. 4816 del 14/04/2000, Rv. 535685; Sez. 3, Sentenza n. 5972 del 23/04/2001, Rv. 546257; Sez. 3, Sentenza n. 8738 del 26/06/2001, Rv. 547752; Sez. 2, Sentenza n. 3573 del



12/03/2002, Rv. 553021; Sez. 3, Sentenza n. 8239 del
24/05/2003, Rv. 563527 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 5734 del
23/03/2004, Rv. 571408 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 13455 del
20/07/2004, Rv. 574705; Sez. 3, Sentenza n. 6116 del
20/03/2006, Rv. 587920; Sez. 3, Sentenza n. 9297 del
18/04/2007, Rv. 597711; Sez. 3, Sentenza n. 12952 del
04/06/2007, Rv. 597588 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16308 del
24/07/2007, Rv. 599442; Sez. 3, Sentenza n. 24538 del
20/11/2009, Rv. 610752; Sez. 3, Sentenza n. 5069 del
03/03/2010, Rv. 611867 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 10960 del
06/05/2010, Rv. 612644 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 18344 del
06/08/2010, Rv. 614188; Sez. 3, Sentenza n. 17523 del
23/08/2011, Rv. 619216 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1590 del
23/01/2013, Rv. 625062 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14653 del
14/07/2015, Rv. 636291 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 1266 del
25/01/2016, Rv. 638319 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 7592 del
15/04/2016, Rv. 639259 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 10518 del
20/05/2016, Rv. 639812 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 28527
del 08/11/2018, Rv. 651656 - 01; Sez. 1, Ordinanza n. 32029
del 09/12/2019, Rv. 655961 - 01; Sez. U, Sentenza n. 25478
del 21/09/2021, Rv. 662368 - 02; Sez. 3, Ordinanza n. 13244
del 15/05/2023, Rv. 667833 - 01).

La piana applicazione di tali principi avrebbe dovuto condurre a negare l'ammissibilità della proposizione dell'azione risarcitoria, da parte del in un giudizio separato ed autonomo rispetto a quello di opposizione all'esecuzione in cui era stata fatta valere l'illegittimo esercizio dell'azione esecutiva.

1.6 È opportuno, altresì, sottolineare che la *causa petendi* dell'azione in concreto esercitata dall'attore è, nella specie, certamente da inquadrare nella previsione di cui all'art. 96, comma 2, c.p.c., in quanto il fatto illecito dedotto come causa del danno è costituito da una condotta di carattere processuale, cioè l'aver esercitato in modo illegittimi ed imprudente l'azione



esecutiva, sottoponendo a pignoramento un bene immobile del preteso debitore in virtù di un credito inesistente, secondo quanto espressamente previsto dalla suddetta disposizione.

Ne discende, inevitabilmente, la radicale inammissibilità della predetta azione, proponibile, secondo la richiamata costante giurisprudenza di questa Corte, esclusivamente nel giudizio di merito (e segnatamente nel giudizio di opposizione all'esecuzione, nella specifica fattispecie dell'incauto esercizio dell'azione esecutiva), non invece, come avvenuto nella specie, in un autonomo giudizio.

1.7 In definitiva, in ragione dell'originaria improponibilità della domanda avanzata dall'attore, questione specificamente oggetto dei motivi di ricorso in esame, ma, comunque, rilevabile anche di ufficio, ai sensi dell'art. 382, comma 3, c.p.c., la sentenza impugnata va cassata e la controversia può essere decisa nel merito, con la dichiarazione di tale improponibilità.

Ciò determina l'assorbimento di ogni altra questione e di tutti i restanti motivi dei ricorsi, proposti sia in via principale che in via incidentale.

2. Sono accolti il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. e il secondo del ricorso incidentale di Diocleziano S.r.l., assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentali. La sentenza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, le domande proposte dal sono dichiarate inammissibili.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle peculiarità della vicenda, sostanziale e processuale, che ha dato luogo alla controversia, delle oggettive difficoltà interpretative nella ricostruzione dell'esatto ambito di applicazione della disciplina processuale dell'azione risarcitoria per responsabilità processuale



aggravata di cui all'art. 96 c.p.c., nonché dello stesso andamento del giudizio di merito.

Per questi motivi

La Corte:

- accoglie il primo motivo del ricorso principale di doValue S.p.A. e il secondo del ricorso incidentale di Diocleziano S.r.l., assorbiti tutti gli altri motivi dei ricorsi principale ed incidentali;
- cassa, per l'effetto, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibili le domande proposte dal
- dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 21 novembre 2023.

Il Presidente

Giacomo TRAVAGLINO

